Nota 16/10/2007

RICORSO DEL FONDO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA GIUDICE DI LEO 6/06/2007 Tribunale di Milano
Causa Pensionati 98/99 Diritti Quesiti/Art. 27

Alcune considerazioni sui MOTIVI DI APPELLO

PUNTI I – Mancata considerazione da parte del primo Giudice dell'*iter* negoziale sostanzialmente unitario attraverso il quale, tra il 1997 e il 1999, è stata deliberata provvisoriamente e poi confermata la riduzione di tutti i nuovi trattamenti pensionistici destinati a essere attivati nelle more della riforma del Fondo.

II - Piena legittimità, comunque, delle delibere del CdA del dicembre 1997 e giugno 1999, a norma dell'art. 11, c. 4°, del d. lgs. n.124/1993 (totalmente ignorato nella motivazione della sentenza impugnata) e inesistenza di alcun diritto quesito in capo agli iscritti che al 31 dicembre 1997 erano ancora in attività.

III – Piena validità, comunque, dell'accordo collettivo aziendale del 16 dicembre 1999. L'errore della sentenza impugnata nella parte relativa all'interpretazione e applicazione dell'art. 18,c. 7°, del d. lgs. n. 124/1993

Appare utile ripercorrere, anche in senso letterale, l'iter che tra il 1997 e il 1999 ha portato alla riforma del Fondo (vedi riesposizione dei fatti nel ricorso in oggetto , ma anche la nota illustrativa del Verbale di Accordo 16/12/1999):

- **primavera 1997**: venne costituita un'apposita Commissione (esponenti Org. Sindacali, CdA del Fondo, Banca);
- **12/97**: "si pervenne tra le parti alla sottoscrizione di un "**Verbale di Riunione" 15 dicembre 1997 (**così è stato allegato con il n. 8 al ricorso in appello) con il quale vennero tracciate le linee principali di una possibile riforma del Fondo";
- **23/12/97**: il CdA delibera che "a far tempo dal 1° gennaio 1998 a valere sui trattamenti pensionistici spettanti ai partecipanti già iscritti al Fondo Pensioni al 31/12/97 e collocati a riposo dal 1° gennaio 1998 … **verrà liquidato un acconto pari al 75% di quanto previsto dall'attuale art. 23 dello Statuto**" , oltre alla sospensione della perequazione delle pensioni e alla riduzione delle pensioni di reversibilità;
- **21/12/98**: la circolare n. 212 del Fondo ricorda la "**perdurante mancanza di un accordo tra le parti istitutive** che consenta di procedere ad una riforma del nostro Ente finalizzata anche al riequilibrio del medesimo;
- **28/06/99:** il Cda delibera la "rideterminazione **, con diminuzione del 25,7%,** dei coefficienti per il calcolo **delle pensioni dirette**"dall'1/01/1998……,
- **16/12/99:** le Fonti istitutive firmano il "**Verbale di Accordo"** di riforma del Fondo, con effetto dal 1° gennaio 2000.

Ciò premesso, è fra l'altro di tutta evidenza, come si vedrà di seguito, la subdola modificazione dei termini fatta dall'Avv. Ichino nell'esporre i motivi di appello.

A)
E così **quello che era stato solo e soltanto un "Verbale di Riunione" (15 dicembre 1997) diventa** in un crescendo di mistificazione:
- pag. 33: "il 22 (sic ! n.d.r.)dicembre 1997 viene stipulato un accordo sindacale aziendale"
  "che di un vero e proprio accordo collettivo si tratti…"
- pag. 34: "accordo sindacale del 22 dicembre 1997"
- pag. 36:" la stipulazione dell'accordo sindacale del 16/12/99 completa il disegno delineato dall'accordo di due anni prima"
  "intesa sindacale del 22 dicembre 1997"
- pag. 37 "accordo del dicembre 1997"
- pag. 40 "dell'accordo sindacale e della delibera del CdA del dicembre 1997"
- pag. 44 "in riferimento all'accordo delle Fonti istitutive del 22 dicembre 1997"

Il tutto come se un "verbale di riunione" potesse diventare l'atto decisionale delle Fonti istitutive di cui al'art. 18 co. 7 del D. Lgs. 124/1993 !

B)
Come anche l'affermazione (pag. 33) che "appare evidente da questa sequenza come le due delibere del CdA (sono quelle del 23/12/97 e 28/6/99) si siano iscritte **in una linea preventivamente concordata dalle Fonti istitutive**…" **stride** fortemente **con** quanto sopra riportato circa la **"perdurante mancanza di un accordo tra le parti istitutive**".

C)
E anche **l'acconto del 75%** deliberato dal CdA del 23/12/97 **viene**, strada facendo, **trasformato** in **riduzione del 25%** (?!?), che ha un ben diverso significato:
- pag. 33 "il 23/12/97 il CdA …dispone che i nuovi trattamenti pensionistici siano provvisoriamente ridimensionati … nella misura del 25%"
- pag. 37 " la posizione di chi è stato pensionato a far data dal 1° gennaio 98, quindi dopo la delibera del 23/12/97, che riceve una rendita decurtata del 25%";
- pag. 40 "distinguere la posizione di chi…. da quella di chi si fosse pensionato dopo quell'accordo delle Fonti isitutive (è sempre il citato "verbale di riunione" !) e quella delibera dell'organo statutario(è quella del 23/12/97) che, proprio per effetto di quei due atti, riceveva una rendita decurtata del 25%"

D)
Sempre a proposito dell'acconto del 75% si dice nei "Motivi di appello":
- pag. 36 "**la delibera del 23/12/97 ha legittimamente inciso su aspettative di iscritti** che non avevano a quella data ancora maturato il diritto alla pensione…"
  "**effetto** essenziale di quella delibera è stato **di impedire il maturare di diritti** sul trattamento pensionistico determinato secondo la vecchia disciplina, a far data dall' 1/1/98"

Ma tali affermazioni sono clamorosamente contraddette dal fatto che:

- a fronte dell'acconto del 75% in luogo dell'intera pensione , **si sono iscritti** al passivo del Bilancio al 31/12/98 (**all. n. 1**) nella voce "CREDITORI DIVERSI" (pag. 13)
  1.116 mln. quota 25% pensioni e 10% reversibilità pensioni dal 1/1/98
  1.574 mln. sospensione rivalutazione pensioni da 1/1/98
  2.690 mln.

quali accantonamenti a fronte di provvedimenti a carattere non definitivo (come precisato nella Relazione dei Sindaci – pag. 18);

- **e che soltanto dopo l'Accordo del 16/12/99 tali "somme** accantonate in via cautelativa in sede di formazione del bilancio dell'esercizio 1998, complessivamente 2.690,2 mln., **sono state riconferite … alle Riserve tecniche e previdenziali**"(cfr. Bilancio 31/12/99 – Relazione dei Sindaci – pag. 17 – **all. n. 2**).

Questo vuol dire che **le competenze dei pensionati del 1998 e 1999 sono state sino al 31/12/1999 pari al**
- 75% a titolo di acconto
- 25% quale specifico accantonamento nel bilancio del Fondo
100%
e che quindi la delibera del 23/12/97 non poteva incidere sulle aspettative degli iscritti né impedire il maturare di diritti.

PUNTO IV - "Acquiescenza manifestata inequivocabilmente da tutti gli iscritti collocati in pensione1998-1999 al programma delineato dalle Fonti Istitutive nel dicembre 1997 e attuato provvisoriamente dal C.d.A. con le delibere dello stesso dicembre 1997 e del giugno 1999"

Anche qui appare opportuno premettere la sequenza cronologica dei fatti essenziali, raggruppandoli in 3 fasi:

Prima fase–Provvedimenti per il riequilibrio del Fondo

- primavera 97 : costituzione di una Commissione per mettere a punto un progetto di riforma del Fondo.
- 15-22/12/97: "Verbale di Riunione" riguardante una possibile riforma del Fondo;
- 23/12/97: delibera del CdA concernente la liquidazione di un acconto del 75%....;
- 28/06/99: delibera del CdA con diminuzione del 25,7% delle pensioni…;
- **16/12/99: Verbale di Accordo delle Fonti Istitutive sulla riforma del Fondo, con effetto dall'1/1/2000.**

Seconda fase–Provvedimenti per la liquidazione del Fondo

- febbraio 2003: costituzione di una Commissione Tecnica per formulare proposte di soluzione criticità (nuova situazione di potenziale squilibrio)
- 18/03/04**:** proposte Commissione con previsione di scioglimento del Fondo;
- 10/12/04: Accordo Fonti Istitutive (con effetto dall'1/01/05) per pervenire alla liquidazione del Fondo;
- **7/01/05** : **data di spedizione della circolare n. 241(datata 23/12/04!): prima comunicazione ufficiale circa la liquidazione del Fondo e la "liquidazione dei Pensionati sulla base del capitale di pertinenza al 31/12/2003".**

Terza fase- Reazione dei Pensionati

L'Avv. Ichino , nella sua "arrampicata sugli specchi", **si spinge ad affermare** (pag:43) **che da parte dei pensionati 98/99 vi è stata**,
- "in riferimento all'accordo delle Fonti Istitutive del 22/12/97" (ma come visto era un "semplice Verbale di Riunione 15/12/97 della Commissione !),

acquiescenza alle misure prese (quali?) con tale accordo (non lo è!) , e quindi a suo dire **dal dicembre 1997** e per tutto il decennio (?) successivo**, fino alla fine del 2006**; aggiunge infatti: "non soltanto non vi è stata alcuna organizzazione sindacale che vi abbia fatto opposizione, ma non vi è

stato neppure un solo iscritto al Fondo che abbia impugnato quelle misure, né in sede giudiziale né in alcuna altra forma".
Ne deduce, a carico di detti pensionati, **un"effetto dismissivo" del diritto** (per lesione derivante dalle citate misure) o addirittura **un "negozio tacitamente dismissivo**", per arrivare a ipotizzare – in subordine **– la prescrizione quinquennale** del diritto stesso (ex art. 2948, n. 4, c.c.).

4

Al riguardo si osserva innanzitutto che l'aver riferito l'ipotetico silenzio dei pensionati 98/99 a un decennio (che poi decennio nemmeno è!) è anche qui mistificatorio, perché il periodo in questione è caratterizzato da fasi diverse e ben distinte.

"Prima fase"
Tant'è che i provvedimenti del dicembre '99 erano **finalizzati**, attraverso la riforma del Fondo, **al riequilibrio del Fondo** stesso.
Ora se è vero che l'Accordo 16/12/99 ha stabilito per i pensionati 98/99 la **riduzione della pensione** nella misura **del 25,7%** (e la decorrenza non può che essere 1/1/2000 e non il dicembre '97, come afferma Ichino!) è anche vero che **a fronte di tale sacrificio** i **pensionati 98/99:**
- da un lato vedevano nell'avvenuta riforma la **riconferma del diritto alla pensione**, ragionevolmente "vita natural durante" (la gestione "vecchi iscritti" trovava presidio in bilancio nel patrimonio immobiliare del Fondo che, come si vedrà, è stato nel tempo un vero e proprio "pozzo di San Patrizio").
- e dall'altro trovavano nella previsione di cui al punto 4 del citato Accordo 16/12/99 (poi **art. 27** del nuovo Statuto) **un effetto compensativo** - sia pure in subordine agli "attivi" – **attraverso l'attribuzione delle "plusvalenze** che dovessero essere realizzate a partire dall'anno 2000 nel comparto immobiliare del Fondo".
- ed infine, anche la sospensione della perequazione automatica delle pensioni sino al 2007 faceva intravedere un non così lontano **ritorno alla normalità.**

D'altronde l'Accordo 16/12/99 aveva procurato agli Amministratori del Fondo "**viva soddisfazione"**, costituendo **"il punto di svolta"** e considerato che "il nuovo assetto dell'Ente" dava "**maggiori certezze** circa il futuro della previdenza complementare aziendale" (cfr. Relazione del Presidente sul Bilancio al 31/12/99 – pag. 3- **all. n. 3**)
Quindi non acquiescenza ma realistica fiducia nella possibilità di graduale recupero delle posizioni perdute .

"Seconda fase"
Ma succede invece che nel breve spazio di poco più di 2 anni dalla riforma del 16/12/99 (!?!) viene costituita nel febbraio 2003 una nuova Commissione Tecnica, "essendosi delineata una nuova situazione di **potenziale** squilibrio delle riserve matematiche del Fondo", per arrivare al sorprendente (per tutti ?) **Accordo stipulato dalle Fonti Istitutive il 10/12/2004, con effetto dall'1/1/2005.**
Tale Accordo è stato diramato – "quale dovuta informativa " (a cose fatte!) – ai Partecipanti al Fondo con la circolare n. 241, datata 23/12/2004 ma spedita **(cfr. all. n. 4)soltanto il 7/1/2005, quindi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso:** una colpevole **"retrodatazione**" della comunicazione , che poi proseguirà con metodicità veramente scorretta e offensiva (più volte la differenza tra data lettera e data spedizione è stata di quasi un mese!).
Ed è perciò solo e soltanto a questo punto (gennaio 2005) che i ricorrenti appellati apprendono ufficialmente della decisione di scioglimento del Fondo presa dalle Fonti Istitutive .

Tale decisione era del tutto imprevedibili considerato fra l'altro che **secondo il parere del Collegio Sindacale del Fondo** (cfr: Relazione in data 15/6/04 allegata al Bilancio 31/12/03 approvato il

16/6/04 e spedito con circolare n. 239 del 15/7/04 – **all. n. 5**)" **il percorso di esecuzione del progetto** (leggasi della Commissione Tecnica e riferentesi all'ipotizzata liquidazione della Riserva Pensionati, ecc.), se attuato**,non potrà prescindere da un'adeguata informativa** all'intera platea degli aventi diritto alla rendita pensionistica, informativa **che chiarisca esaustivamente la possibili alternative** alla prospettata soluzione delle problematiche di squilibrio attuariale esistente **e possa al contempo costituire strumento di monitoraggio del grado di consenso esistente**."
Ma il chiaro e logico parere del Collegio Sindacale è stato **completamente ignorato** dagli Amministratori del Fondo e quindi dalle Fonti Istitutive, che hanno invece proceduto passando sopra i diritti dei Pensionati . come un "carro armato".
E così soltanto nel gennaio 2005 i pensionati 98/99 si rendono traumaticamente conto:
- che **quello che era stato un consapevole sacrificio** (riduzione della pensione del 25,7% a seguito dell'Accordo 16/12/99**) si tramutava in un vero e proprio danno**,
- **e che al danno si aggiungeva la beffa**, con la decisione di "dar corso alla liquidazione dei pensionati sulla base del capitale di pertinenza al 31/12/2003", il che significava **un capitale pari al 74,3% di quello spettante per i soli pensionati 98/99** (nel 1999 erano 1.374 cioè il 12% circa del totale di 10.767), essendo invece uguale al **100%** il capitale per tutti gli altri pensionati (9.393).

E facendo un passo avanti gli stessi pensionati del 98/99 apprenderanno anche dalla.
Relazione del CdA al Bilancio 31/12/2004 a pag. 19 (**all. n. 6**), argomento poi ripreso nella Raccomandata a.r. del Fondo del 31/01/2006 (**all. n. 7**), che **"A far data dal 1/01/2005, stante la situazione di liquidazione del patrimonio complessivo dell'Ente, risultano superate le disposizioni previste negli art. 25 e 27 dello Statuto,** e l'intero realizzo del patrimonio immobiliare sarà imputato in proporzione tra tutti i partecipanti (attivi e pensionati) della Gestione Vecchi Iscritti**".**
Un colpo di spugna e via all'effetto compensativo di cui si è detto !!!

"Terza fase"
Da quanto precede si evince che è sempre dall'inizio del 2005 che si dovrebbe valutare la presunta acquiescenza dei pensionati 98/99, ma è proprio la presa di conoscenza da parte degli stessi del clamoroso "accordo" a far scattare (unitamente alla gran parte degli altri pensionati) un contestuale e fortissimo movimento di dissenso alla decisione di sciogliere il Fondo e quindi alle sue implicazioni.
Tale movimento – mai cessato - si è espresso, **sotto la sagace guida e l'efficace coordinamento dell'ANPEC,** principalmente attraverso:

- **manifestazioni pubbliche** (**all. n. 8**)
- **lettere al Fondo e alle altre Istituzioni interessate (all. n. 9)**
- **azioni legali contro il Fondo (all. n. 10).**

Altrochè "acquiescenza manifestata inequivocabilmente" !
Di inequivocabile c'è la pronta reazione dei pensionati 98/99 a quello che era un evidente e pesante sopruso.
E non a caso il Giudice Di Leo, a sostegno ulteriore della sua sentenza, richiama l'**art. 3 della Costituzione**, che non pare possa essere oggetto di prescrizione !

PUNTO V – L'errore commesso dal primo Giudice nel considerare nulla la domanda dei Ricorrenti in materia di ripartizione del patrimonio del Fondo in liquidazione, mentre tale domanda deve essere respinta per evidente infondatezza.

Risalta preliminarmente la provocatoria considerazione fatta da Ichino per cui ciascuno dei ricorrenti:
- che già aveva cominciato a godere del buon esito della vendita degli immobili del Fondo con il pagamento della quota di patrimonio corrispondente al rispettivo credito previdenziale,
- ne avrebbe goduto ulteriormente – in sede di liquidazione finale – attraverso la ripartizione dell' attivo residuo (segue l'analisi contabile della posizione di uno dei ricorrenti),
- per cui **"non si vede di che cosa gli Appellati abbiano motivo di dolersi"** .

Ebbene l'Appellato dell'esempio si duole "semplicemente" del fatto che:

- a fronte del capitale legittimamente dovutogli (100%) di € 219.363,34
- gli verrebbe liquidato un importo (74,3%) di € 162.986,96
- quindi con una **perdita** (rispetto a tutti gli altri pensionati non del 98/99) di ben (25,7%) **€ 56.376,38**

(cfr. rielaborazione di cui all'**all. n. 11**).

Quanto all'art. 27 dello Statuto, che discende dall'Accordo 16/12/99, si ricorda che, stante la **straordinarietà dei provvedimenti** (riforma del Fondo e riduzione delle prestazioni per alcune categorie di partecipanti), lo stesso articolo prevedeva – con finalità compensative – l'attribuzione a tali categorie delle plusvalenze che dovessero essere realizzate negli immobili del Fondo a partire dal 2000.

Ichino afferma al riguardo che c'è stata confusione nei ricorsi introduttivi e che "la disposizione contenuta nell'**art. 27 regola il funzionamento corrente del Fondo,** non la sua liquidazione finale", per cui "per principio generale dell'ordinamento" (quale?) e "con il criterio generale della parità di trattamento" (?) l'art. 27 è assolutamente estraneo al meccanismo ripartitorio che i liquidatori si accingono ad applicare.

Quindi conclude: domanda dei ricorrenti da respingere per manifesta infondatezza.

Nella realtà dei fatti, come già detto a pag.6, nella relazione del CdA al Bilancio 31/12/2004 (e poi nella racc. del Fondo 31/01/2006) si annuncia che **"A far data dal 1/01/2005, stante la situazione di liquidazione del patrimonio complessivo dell'Ente, risultano superate le disposizioni previste negli art. 25 e 27 dello Statuto,** e l'intero realizzo del patrimonio immobiliare sarà imputato in proporzione tra tutti i partecipanti (attivi e pensionati) della Gestione Vecchi Iscritti**".**

Sulla validità delle affermazioni di Ichino e della modalità di "superamento" la parola al nostro Legale.

P.S.

- Si ricorda che la **vendita all'asta in data 13/07/06** del patrimonio immobiliare del Fondo ha procurato un **ricavo di 1.106 mln**., con una **plusvalenza di 536,2 mln**., pari al 94% del valore di bilancio al 31/12/05 : in parole povere gli immobili sono stati realizzati al **doppio del valore contabile !!!**

Ma tali plusvalenze erano **"annunciate"** da quelle, pur cospicue, realizzate dal Fondo con lo smobilizzo di alcuni immobili dal 2001 al 2004 **e altre rilevanti** se ne sono verificate **nei passaggi di proprietà successivi al 13/07/06.**

Seguirà un'analisi al riguardo.

Milano, 16 ottobre 2007

Mario Auterio

Allegato n. 8

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Effettuate dai Pensionati del Fondo
(ivi compresi i Pensionati 98/99)

Data	**Città**	**Promotore ANPEC**
- 11/01/2005	- Milano, P.za Scala (ex COMIT)	con FABI, UNP-Unione Nazionale Pensionati
- 25/01/2005	- Milano, Via Verdi (ex CARIPLO)	con FABI, UNP
- 10/02/2005	- Roma, P.za Colonna (Palazzo Chigi)	con FABI, UGL
- 25/02/2005	- Torino	
- 1/03/2005	- Bologna	
- 10/03/2005	- Firenze	
- …….	– Venezia	
- 15/03/2005	- Como	
- 14/04/2005	- Milano, Via Pantano (Assolombarda – Assemblea B.INTESA)	
- 3/05/2005	- Roma, Via Veneto (Min: Lavoro)	con FABI, UGL

Allegato n. 9

LETTERE
Inviate al Fondo e altre Istituzioni
dai Pensionati del Fondo
(ivi compresi i Pensionati 98/99**)**

Data	**Destinatari**	**Oggetto**
- 18/01/2005	- Fondo, COVIP, B. Intesa	- Si contesta l'opponibilità dell'Accordo 10/12/04 e si chiede il ripristino del trattamento di pensione. (Basilico)
- 9/06/06	- Fondo, COVIP, Org. Sind.,B.Intesa	- Si impugna l'abrogazione di fatto dell'art. 27 dello Statuto, con riserva di ogni azione per far dichiarare l'illegittimità della riduzione del 25,7%. (Auterio)
- 25/05/06	- Commissione di Conciliazione di Milano Fondo, COVIP	- Si richiede l'accertamento del diritto alla pensione piena e all'importo pieno del capitale. Si chiede di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione. (1° Gruppo – Basilico)
- 6/10/06	- Fondo, COVIP	- Si richiede la specificazione analitica dei criteri di calcolo delle somme dovute dal Fondo ai Pensionati. (Auterio)
- 6/10/06	- Commissione di Conciliazione di Milano, Fondo, COVIP	- Si richiede l'accertamento del diritto alla pensione piena e all'importo pieno del capitale. Si chiede di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione .(2° Gruppo – Auterio)
- 1/06/07	- Fondo, COVIP	- Richiesta rettifica valuta su accredito del 2/04/07: Richiesta chiarimenti integrativi sui conteggi effettuati dal Fondo. (Auterio)

Allegato n. 10

AZIONI LEGALI

Promosse dai Pensionati del Fondo
(ivi compresi i Pensionati 98/99)

Data	Atto	Richiesta
- aprile 2005	- Ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale di Milano contro il Fondo, Org. Sind.,B.Intesa	- Disporre la sospensione della liquidazione del Fondo e ordinare la ripresa del pagamento delle pensioni.
- dicembre 2005	- Ricorso ex art. 442 cpc al Tribunale di Milano contro il Fondo	- Dichiarare invalido lo scioglimento e la liquidazione del Fondo e ripristinare il trattamento pensionistico soppresso
- 3/11/06	- Lettera Avv. Lavizzari al Fondo e p.c. a COVIP nell'interesse di 97 pensionati 98/99	- Invito a pagare immediatamente le somme tenute in sospeso.
- 19/11/06	- Lettera Avv: Paolo Boer al Presidente Fondo nell'interesse di 294 Pensionati che avevano chiesto chiarimenti	- Assicurazione circa l'immediato pagamento dell'acconto stabilito.
- dicembre 2006	- Decreto ingiuntivo provv. esec. al Tribunale di Milano-Sez:Lavoro contro il Fondo	– Ingiungere al Fondo di pagare immediatamente l'importo capitale di cui alle sue lettere del 12/12/05 e 4/09/06:
- 15/11/06	- Ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale di Milano-Sez.Lavoro nell'interesse di 93 pensionati 98/99 contro il Fondo	- Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente al trattamento pensionistico pieno nonché all'importo pieno del capitale in sede di liquidazione del Fondo e condannare lo stesso a pagare le somme dovute.
- 10/01/07	- Ricorso ex art. 414 cpc come sopra nell'interesse di un secondo gruppo di pensionati 98/99 (n. 51)	- come sopra

---

- 6/06/07 - Udienza: "riunione" delle due cause ex art. 414 cpc e **sentenza Giudice Di Leo, che dichiara** "**il diritto di ciascun ricorrente al trattamento pensionistico senza alcuna riduzione**, stabilito dalle regole vigenti anteriormente all'Accordo del 16/12/99", ma dichiara anche "la nullità della domanda attinente alla divisione del capitale del Fondo Pensioni in sede di liquidazione del medesimo e le domande alla stessa conseguenti" (non avendo allegato i ricorrenti alcun elemento concreto a supporto della istanza, limitandosi a richiamare genericamente l'art. 27 dello Statuto del Fondo Pensioni".

- luglio 2007	- Ricorso alla Corte di Appello di Milano-Sez.Lavoro da parte del Fondo contro i ricorrenti ex art. 414 cpc	- Riforma della Sentenza G. Di Leo 6/06/07: 1°) respingere tutte le domande 2°) in subordine dichiarare valida la riduzione delle pensioni dall'1/01/98 o dalla data di stipulazione dell'Accordo (16/12/99).